



*REPUBBLICA ITALIANA*  
*IN NOME DEL POPOLO ITALIANO*  
*TRIBUNALE DI ROMA*  
*Quarta Sezione Civile*

Il giudice Fernando Scolaro ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al n. 51935 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente

*tra*

██████████, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente,  
██

*PARTE OPPONENTE*

*e*

██████████ e per essa la mandataria ██████████ in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. ██████████

*PARTE OPPOSTA*

Oggetto: Opposizione a precetto

FATTO - Con atto di citazione, la Sig.ra ██████████ proponeva opposizione avverso il precetto dell'importo complessivo di ██████████, oltre alle spese di notifica e quelle successive e interessi legali, notificatole in data 21.05.2021 dalla ██████████, e per essa dalla mandataria ██████████, quale cessionaria del credito della ██████████ ██████████ derivante dal Decreto Ingiuntivo ██████████, emesso dal Tribunale civile di Civitavecchia, ex sezione distaccata di Bracciano, e munito di formula esecutiva in data 11.10.2008, a definizione del giudizio ██████████ promosso dalla ██████████ nei confronti della ██████████, obbligata principale nonché dei diversi sedici fideiussori, tra cui la ██████████ Chiedeva, quindi, dichiararsi la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e a fondamento dell'opposizione deduceva:

- ✓ l'inefficacia del decreto ingiuntivo nonché la prescrizione del credito contenuto nello stesso per mancata notifica del titolo;
- ✓ la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 2 della L. 287/1990.

Tanto premesso, parte opponente così concludeva in atto di citazione: *“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, previa ogni meglio vista declaratoria e/o statuizione In via preliminare: - Concedersi, anche inaudita altera parte e prima dell'udienza di comparizione per i motivi di cui in narrativa, la sospensione*



dell'efficacia esecutiva del decreto ingiuntivo [REDACTED] emesso in seno al procedimento [REDACTED] del Tribunale di Civitavecchia – ex sezione distaccata di Bracciano a favore della Unicredit Banca di Roma SpA per i motivi di cui in narrativa; - in via preliminare nel merito: - Accertare e dichiarare l'intervenuta l'inefficacia e/o nullità del decreto ingiuntivo n. 118/2008 del Tribunale di Civitavecchia (ex sez. dist. Di Bracciano) nei confronti della [REDACTED] in conseguenza della sua omessa notifica nei termini di legge; e/o - Accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale del diritto di credito già di titolarità della Banca [REDACTED]. (e, successivamente, di [REDACTED]) e dichiarare nei confronti della [REDACTED], odierna attrice in opposizione, altra dei quindici destinatari solidali del provvedimento monitorio [REDACTED] reso in data 27.09.2008 dal del Tribunale di Civitavecchia – ex sezione distaccata di Bracciano; Nel merito: - In accoglimento alla proposta opposizione all'esecuzione per i motivi tutti di cui in narrativa, accertare e dichiarare l'inesistenza del diritto da parte della [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t. e per essa della mandataria [REDACTED] a procedere ad esecuzione forzata nei confronti della [REDACTED] e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto notificato alla stessa in data 21.05.2021; in via gradata: - Accertare e dichiarare la nullità della fidejussione sottoscritta dalla concludente in data 4/10/2004, predisposta unilateralmente dalla banca e sottoscritta dall'appellante in forma di negozio unilaterale, in quanto riprodotte pedissequamente le Norme Bancarie Uniformi da ritenersi nulle quali intese illecite ex art.2 L.287/90 (come ritenuto anche da Banca d'Italia con provvedimento n.55 del 2/5/2005), e, per l'effetto, revocare e/o dichiarare il decreto ingiuntivo n. 118/2008 del Tribunale di Civitavecchia (ex sez., distaccata di Bracciano) nullo/annullabile/inefficace/illegittimo e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace l'atto di precetto notificato alla [REDACTED] in data 21.05.2021. - In ogni caso e comunque con condanna della parte convenuta al pagamento di tutte le spese legali e processuali - In via istruttoria: Ogni istanza riservata in esito alle deduzioni eventualmente svolte dalla convenuta. Con riserva di dedurre, produrre, articolare e variare mezzi istruttori”.

A seguito dell'instaurazione del contraddittorio, si costituiva in giudizio parte opposta, la quale contestava quanto sostenuto da parte opponente e rappresentava che la notifica, in realtà, a seguito dei diversi tentativi di notificazione, era stata effettuata ai sensi





dell'art. 143 c.p.c, come dichiarato nella relata di notifica dall'Ufficiale Giudiziario. Quanto all'eccezione di prescrizione, parte opposta specificava che la pendenza del processo avviato da parte degli altri condebitori, aveva interrotto la prescrizione anche nei confronti della [REDACTED]; ribadiva, inoltre, la validità della fideiussione essendo stato pattuito il limite massimo entro il quale la garanzia doveva operare. Pertanto, così concludeva: *“Voglia il Tribunale di Roma adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, rigettare, in via preliminare, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, non sussistendo valide ragioni giustificative dell'invocata cautela, in totale assenza dei presupposti di legge, e, nel merito, rigettare l'opposizione avversaria giacché infondata in fatto e diritto, per tutti i motivi esposti in atto, condannando parte opponente al pagamento delle spese, anche generali, e dei compensi di lite”*.

All'odierna udienza del 14/12/2022 la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cod.proc.civ. (60 + 20 giorni) per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

DIRITTO – L'opposizione appare meritevole di accoglimento in relazione alla eccezione di nullità di alcune clausole contenute nel contratto di fideiussione.

In relazione alla dedotta nullità si osserva che *“i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell'art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”* (Cfr. Cass. SS.UU. n. 41994 del 30/12/2021). Pertanto, da tale pronuncia si evince che in presenza di clausole abusive:

- ✓ la fideiussione è pienamente valida ma viene depurata ai sensi dell'art. 1419 c.c. dalle clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d'Italia in quanto anticoncorrenziali;
- ✓ che è nullo l'intero contratto, in deroga al principio di conservazione, solo nel caso in cui sia dimostrata la diversa volontà delle parti *«nel senso dell'essenzialità - per l'assetto di interessi divisato - della parte del contratto colpita da nullità»*.



Va ulteriormente considerato che la Corte di Giustizia della Unione Europea ha appena sancito che *“L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa - per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come «consumatore» ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo”*.

Inoltre, non sembra potersi dubitare, oltre che dell’efficacia *erga omnes* delle pronunzie rese dalla Corte di Giustizia, della loro portata (dichiarativa e, dunque) *retroattiva* - che risale all’epoca dell’adozione del testo eurounitario - chiarendo la Corte il significato e la portata della norma, quale deve o avrebbe dovuto essere intesa e applicata dal giudice anche a rapporti giuridici sorti prima della sentenza interpretativa.

Orbene, in considerazione di tale pronunciamento, deve – anche in questa sede – verificarsi la sussistenza di un efficace titolo esecutivo.

Con riferimento al caso in esame emerge:

- ✓ che il decreto ingiuntivo non opposto è stato emesso in danno di un fideiussore consumatore e non reca una esplicita motivazione in ordine alla valutazione circa l’abusività o vessatorietà delle clausole della fideiussione rilasciata;
- ✓ che le clausole di cui agli artt. 2, 6 e 8 della fideiussione coincidono – sostanzialmente - con le clausole 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI nell’ottobre 2002 per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus), oggetto di inibitoria da parte del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia;
- ✓ che la fideiussione oggetto del presente gravame è stata sottoscritta in data 4 ottobre 2004, quindi in epoca antecedente rispetto al provvedimento della Banca d’Italia n. 55/2005;



- ✓ che l'Istituto bancario, pur avendo revocato ogni facilitazione concessa alla debitrice con lettera di revoca e recesso del 16 marzo 2007 ha provveduto a depositare il ricorso per decreto ingiuntivo solo in data 29 marzo 2008; quindi ben oltre un anno dalla predetta revoca, con evidente violazione dei termini previsti dall'art. 1957 cod.civ.

Pertanto, anche a voler considerare la sola nullità parziale delle clausole riprodotte dello schema illecito, non avendo la Banca promosso e portato avanti diligentemente le proprie istanze entro il termine di 6 mesi previsto dall'art. 1957 c.c. (la cui deroga prevista all'art. 6 della garanzia in parola riprodotta dello schema illecito è da intendersi nulla e quindi come mai apposta), la stessa non ha più un titolo efficace per agire nei confronti della [REDACTED] dovendosi dichiarare la decadenza della fideiussione prestata dall'odierna opponente.

In base al principio della "ragione più liquida", dettata da esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio che consigliano un approccio interpretativo traducendosi nella "*verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.*" (così, da ultimo, Cass. Sez. 5, ord. 9 gennaio 2019, n. 363), può essere omesso l'esame delle altre questioni sollevate.

La difficoltà e novità interpretativa del quadro normativo di riferimento, giustifica la compensazione delle spese di lite.

*P.Q.M.*

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:

- ✓ in accoglimento dell'opposizione, dichiara l'inefficacia nei confronti della odierna opponente del titolo posto a base del precetto;
- ✓ compensa le spese di lite.

Tribunale di Roma, 03/04/2023

*Il Giudice*  
*Fernando Scolaro*

